



TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

SEZIONE LAVORO

Nel procedimento ex art. 28, primo comma, legge n. 300/1970 promosso da:

ORGANIZZAZIONE SINDACALE UIL FPL – SEZIONE PROVINCIALE DI PARMA
(C.F./P.IVA: 92056450346), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e
difesa dall'avvocato DE LUCA ANTONIO

- RICORRENTE

contro

COMUNE DI PARMA (C.F./P.IVA: 00162210348), in persona del dirigente *pro tempore* del
Settore Avvocatura Municipale in qualità di Rappresentante processuale ai sensi dell'art. 43 dello
Statuto del Comune di Parma, rappresentato e difeso dagli avvocati CAROPPO SALVATORE,
DILDA MARIA LAURA e PRIORI FRANCESCA

- RESISTENTE -

Il Giudice del Tribunale di Parma in funzione di Giudice del lavoro, letti gli atti ed esaminati i
documenti del procedimento in epigrafe, viste le note scritte depositate telematicamente dalle parti
ai sensi dell'art. 83, settimo comma, lett. h), d.l. n. 18/2020, come convertito dalla l. n. 27/2020,
osserva quanto segue.

Al fine di comprendere e valutare la condotta antisindacale che viene contestata al Comune di
Parma dalla sezione provinciale dell'organizzazione sindacale Uil, è necessario, in via preliminare,
esaminare la complessa cornice normativa al cui interno si è dipanata la vicenda in esame.

Con d.l. n. 6/2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19", art. 1, lett k), il Governo è stato facoltizzato ad adottare, mediante
appositi dpcm, tutta una serie di misure, tra cui "la chiusura o limitazione dell'attività degli uffici
pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1
e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, specificamente individuati".

Con il successivo d.l. n. 9/2020 recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid - 19", all'art. 19, terzo comma, il
Governo ha stabilito che "i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai
provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a
tutti gli effetti di legge".

In attuazione della disposizione di cui all'art. 1, lett. k), d.l. n. 6/2020, è stato emanato il dpcm
11.03.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale" che, all'art. 1, n. 6), ha previsto che "(f)ermo restando
quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei



Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”.

Il Governo ha quindi adottato il d.l. n. 18/2020, c.d. decreto Cura Italia, che, all'art. 87, ha posto specifiche disposizioni inerenti al lavoro nelle pubbliche amministrazioni. Tale articolo, ai primi tre commi, ha previsto specificatamente quanto segue: “1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che conseguentemente: 1) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 marzo 2017, n. 81. 2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione. 3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”.

A tale coacervo di disposizioni normative, ha cercato di dare una sistemazione interpretativa coerente ed unitaria il Ministero della Pubblica Amministrazione, dapprima con la direttiva n. 2/2020 e poi con la circolare n. 2/2020, fornendo indirizzi operativi uniformi alle amministrazioni pubbliche.

Sempre a tale scopo, è stato successivamente stipulato, in data 03.04.2020, un protocollo di accordo per la prevenzione e sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da “Covid-19” tra il Ministero della Pubblica Amministrazione e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL al dichiarato scopo di promuovere nel lavoro pubblico “misure volte ad evitare il contagio da Covid-19 contemperando le esigenze di tutela della salute dei cittadini/utenti e cittadini/dipendenti, limitandone al massimo ogni spostamento e le occasioni di assembramento, con la garanzia di erogazioni dei servizi ritenuti essenziali e indifferibili nell'attuale situazione di emergenza”. Nel suddetto protocollo, in particolare, per quel che qui rileva, il Ministero e le organizzazioni sindacali hanno concordato “sulla opportunità, per il periodo di emergenza, che le amministrazioni promuovano modalità di comunicazione e confronto con le organizzazioni sindacali sui punti del presente protocollo al fine di condividere informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e dell'utenza, con quella di garantire l'erogazione di servizi pubblici essenziali”, stabilendo che “(l)le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le specifiche disposizioni adottate nel rispetto della propria autonomia e degli ambiti di competenza, promuovono l'adozione del presente protocollo”.

Ancor prima dell'adozione del suddetto protocollo nazionale, in data 18.03.2020, la Regione Emilia Romagna aveva sottoscritto un accordo analogo con ANCI (Associazione nazionale dei Comuni italiani), UPI (Unione delle Province italiane) e le articolazioni regionali delle organizzazioni sindacali confederate al fine di dettare linee guida per il contrasto alla diffusione del Covid-19 da parte degli enti locali e della Regione Emilia Romagna, demandando alle singole amministrazioni



pubbliche collocate all'interno del territorio regionale l'implementazione delle dette misure, previo confronto con le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie dell'intesa.

Orbene, tanto premesso in relazione al contesto normativo di riferimento, è possibile procedere all'esame della supposta condotta antisindacale posta in essere dal Comune di Parma nei confronti della sezione provinciale parmense dell'organizzazione sindacale Uil, ossia la mancata convocazione della ricorrente all'incontro sindacale del 24 marzo 2020, diretto, in attuazione dei sopra citati protocolli, alla stipula di un accordo per l'adozione di misure finalizzate a limitare la presenza in ufficio dei dipendenti comunali allo scopo di arginare il diffondersi dell'epidemia, e anche alle successive riunioni del 2 aprile 2020 e del 9 aprile 2020, aventi per ordine del giorno la verifica delle modalità di applicazione dell'accordo sindacale così stipulato.

Parte ricorrente sostiene di non aver mai ricevuto alcuna convocazione per i suddetti incontri e che il mancato invito non sarebbe stato causato da mera negligenza bensì dalla volontà di escluderla dalla trattativa sindacale posto che, qualora ritualmente invitata alla riunione, si sarebbe sicuramente opposta ad una delle misure ivi adottate, ossia la previsione della possibilità per i dipendenti non solo di fruire delle ferie maturate nel corso del 2019, ma anche di quelle maturate sino al 31 marzo 2020. Secondo la prospettiva della sezione di Parma della Uil, tale disposizione si porrebbe in violazione delle disposizioni contenute nel protocollo nazionale sottoscritto dal Ministero della Funzione Pubblica e dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL e nell'accordo sottoscritto dalla Regione Emilia Romagna con ANCI, UPI e le organizzazioni sindacali in data 18.03.2020, che hanno espressamente stabilito quale modalità di gestione del personale nel periodo dell'emergenza l'utilizzo delle ferie pregresse dei dipendenti maturate nel solo corso del 2019, nonché con la *ratio* delle ferie, che è quella di consentire al lavoratore il recupero delle energie psico-fisiche, che verrebbe in parte frustrata se, al termine dell'emergenza nazionale, i dipendenti comunali non avessero un congruo numero di giorni di ferie da fruire.

Parte ricorrente, a riprova dell'intenzione del Comune di escluderla dagli incontri sindacali, deduce di aver casualmente scoperto dell'incontro del 9 aprile 2020, di aver contattato la segreteria della direzione generale del Comune di Parma lamentando la mancata convocazione e chiedendo che le fosse consentito partecipare, che, a seguito di tale richiesta, venivano inviate al segretario generale della sezione le credenziali per partecipare all'incontro del 9 aprile 2020 ma che quest'ultimo non riusciva ad accedervi e che la segreteria della direzione generale, pur resa edotta delle difficoltà tecniche riscontrate, comunicava al segretario che non era possibile interrompere la videoconferenza e riprenderla al fine di consentirgli l'accesso e la partecipazione.

Il Comune di Parma sostiene di aver regolarmente convocato l'organizzazione sindacale provinciale, allegando di averle inviato la convocazione alle riunioni del 24 marzo, 2 aprile e 9 aprile 2020 agli indirizzi email che erano stati comunicati dalla stessa organizzazione sindacale Uil e, a tal fine, produce missiva inviata al Comune di Parma dal segretario generale della Uil Fpl Emilia, Gianmaria Pighi, in data 19.09.2017. Nella suddetta missiva, il segretario comunica all'ente comunale e, in particolare, al presidente della delegazione trattante di parte pubblica, al responsabile del personale e al responsabile delle relazioni sindacali, i nominativi dei dirigenti sindacali autorizzati a partecipare con pieni poteri alle contrattazioni sindacali con il Comune di Parma, riportando anche i loro numeri telefonici e i loro indirizzi e-mail personali. Il Comune deduce in particolare di aver inviato la convocazione alle suddette riunioni agli indirizzi e-mail personali dei signori Biagio Ambra, attualmente segretario generale della struttura territoriale provinciale di Parma della Uil, e Luca Iuculano, RSU del Comune di Parma per conto della medesima Uil. L'ente resistente asserisce, quindi, di aver convocato due dirigenti espressamente autorizzati dalla Uil Fpl Emilia a partecipare alle contrattazioni sindacali, inviando la convocazione al loro indirizzo e-mail comunicato nella suddetta missiva del 19.09.2017.

Secondo il Comune di Parma, la ritualità della convocazione sarebbe attestata dalle circostanze che, alle sopra indicate riunioni, abbia regolarmente partecipato Luca Iuculano e che, nella diffida inviata via pec dalla sezione Uil di Parma e ricevuta in data 04.04.2020, non vi sia da parte dell'organizzazione sindacale alcun cenno alla mancata convocazione, inerendo l'oggetto della diffida all'illegittimità dell'accordo sindacale sottoscritto, mentre la mancata convocazione sarebbe



stata formalmente contestata solo nella diffida via pec inviata al Comune di Parma in data 14.04.2020. Il Comune ha dedotto, altresì, che, su espressa richiesta di Biagio Ambra, segretario della sezione provinciale Uil, la convocazione per la riunione del 9 aprile 2020 veniva inviata il giorno precedente anche all'indirizzo e-mail della Uil di Parma e anche la successiva email finalizzata a fornire le credenziali per accedere all'incontro sindacale veniva inviata sia all'indirizzo del sig. Ambra sia a quello della Uil Parma e che, al suddetto incontro, quest'ultimo, al pari di altri, non riusciva a partecipare per problemi di connessione ma che la presenza dell'organizzazione sindacale Uil era comunque assicurata dal sig. Salvatore Mistretta, delegato RSU in quota Uil, che aveva partecipato anche alla precedente riunione del 2 aprile 2020.

Il Comune di Parma evidenzia, in ogni caso, l'impossibilità di configurare qualsivoglia condotta antisindacale ai danni della sezione provinciale di Parma della Uil dato che, negli incontri del 24 marzo, 2 aprile e 9 aprile 2020, la partecipazione della stessa veniva regolarmente garantita dai delegati RSU in quota Uil Luca Iuculano e Salvatore Mistretta, il primo presente alla riunione del 24 marzo ed il secondo alle successive riunioni del 2 aprile e del 9 aprile; eccipisce, inoltre, in via subordinata, il difetto di attualità dell'asserita condotta antisindacale per due ragioni concorrenti, la prima costituita dalla cessazione del presunto comportamento lesivo a seguito della diffida del sig. Ambra e del conseguente inoltro delle convocazioni anche all'indirizzo email dell'organizzazione sindacale, la seconda determinata dalla circostanza che le ferie maturate sino al 31.03.2020 sarebbero già state fruito dai soggetti interessati. Nel merito della contestazione relativa all'illegittimità dell'accordo sindacale, l'ente resistente rileva come l'accordo sia conforme alla disciplina di fonte legislativa e contrattuale relativa alle ferie e che detta disciplina non sia stata modificata dal protocollo nazionale dello 03.04.2020 e da quello regionale del 18.03.2020, che non vieta la fruibilità delle ferie maturate nel 2020.

Tanto premesso, osserva il Giudice come, sulla base delle allegazioni delle parti e della documentazione agli atti, non vi sia prova che la sezione provinciale di Parma dell'organizzazione sindacale Uil sia stata regolarmente convocata agli incontri sindacali del 24 marzo e 2 aprile 2020.

È circostanza incontestata che l'email di convocazione dei suddetti incontri non sia stata inviata all'indirizzo pec della sezione provinciale parmense dell'Uil.

Il Comune sostiene di non aver convocato direttamente la sezione in quanto, sulla base della comunicazione del 19.09.2017 ad esso inviata dalla Uil Fpl Emilia, sarebbe stato sostanzialmente facoltizzato a convocare direttamente i dirigenti sindacali autorizzati dall'organizzazione sindacale a partecipare con pieni poteri alle trattative sindacali presso lo stesso Comune di Parma.

In primo luogo, osserva il Giudice come, da tale comunicazione, invero risalente di oltre due anni, non si rinvenga alcuna espressa autorizzazione della Uil Fpl Emilia a convocare, in vece della sezione di Parma, i dirigenti della stessa ivi indicati. Nella suddetta missiva, l'organizzazione sindacale fornisce i dati ed i recapiti dei dirigenti della sezione di Parma autorizzati a partecipare agli incontri sindacali dell'ente, probabilmente al fine di agevolare le comunicazioni, anche in via informale, tra il Comune ed i propri dirigenti sindacali e, inoltre, indica gli indirizzi pec della Uil. Posto che le convocazioni, per ammissione dello stesso Comune, erano indirizzate alla sezione provinciale di Parma dell'organizzazione sindacale Uil Fpl, era proprio alla stessa che dovevano essere trasmesse direttamente tramite l'indirizzo pec indicato nella comunicazione, posto che tale sezione è un soggetto giuridico differente e distinto dai suoi dirigenti, ancorché forniti dei poteri e delle deleghe necessarie per partecipare alle trattative sindacali.

Tale difetto di comunicazione avrebbe potuto, in ogni modo, essere sanato ove il Comune avesse dimostrato di aver recapitato tali convocazioni al legale rappresentante della sezione, sig. Biagio Ambra. Ma non vi è prova della ricezione di tali convocazioni da parte di quest'ultimo.

Il Comune di Parma ha dedotto di aver inviato le suddette convocazioni all'indirizzo e-mail del sig. Ambra indicato nella comunicazione del 19.09.2017 e ha prodotto in giudizio le stampe delle e-mail spedite nelle giornate del 23.03.2020 (docc. 4, 5, 6), del 24.03.2020 (doc. 7), del 27.03.2020 (doc. 9) e dello 02.04.2020 (doc. 11). Orbene, parte ricorrente ha espressamente disconosciuto le suddette email, ribadendo come il sig. Biagio Ambra non abbia mai ricevuto le stesse.



Rileva il Giudice come, posto che l'email riconducibile al sig. Biagio Ambra a cui sono state spedite le convocazioni non è una pec, non vi sia alcuna evidenza documentale che attesti l'avvenuta ricezione delle missive inviate dal Comune.

Secondo un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, in termine generali, "il messaggio di posta elettronica è riconducibile alla categoria dei documenti informatici, secondo la definizione che di questi ultimi reca il D.lgs n. 82 del 2005, art. 1, comma 1, lett. p, ("documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti"), riproducendo, nella sostanza, quella già contenuta nel D.P.R. n. 445 del 2000, art. 1, comma 1, lett. b). Quanto all'efficacia probatoria dei documenti informatici, l'art. 21 del medesimo D.Lgs., nelle diverse formulazioni, ratione temporis vigenti, attribuisce l'efficacia prevista dall'art. 2702 c.c. solo al documento sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, mentre è liberamente valutabile dal giudice, ai sensi del D.lgs. n. 82 del 2005, art. 20, l'idoneità di ogni diverso documento informatico (come l'email tradizionale) a soddisfare il requisito della forma scritta in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità". (Cass. civ., sez. lav., 08.03.2018, n. 5523). La sicurezza della comunicazione non riguarda, ovviamente, solo il mittente ed il contenuto della comunicazione ma altresì il destinatario. Come rilevato dal Tribunale di Milano, le comunicazioni inviate tramite e-mail semplice e non tramite indirizzo di posta elettronica certificata "possono avere un valore, al più, indiziario, non avendo il dispositivo di riconoscimento tramite password per l'accesso alla posta elettronica semplice ovvero non certificata alcuna caratteristica oggettiva di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità" e le stesse "possono costituire adeguata fonte di convincimento per il giudice solo se concorrono con altri elementi di giudizio e sempre che non vi sia stata contestazione ad opera della parte contro la quale sono stati prodotti" (sent. 14.05.2014, n. 6267).

Il Comune di Parma, oltre a produrre in giudizio le stampate delle email, ha allegato nota del competente servizio comunale deputato al settore transizione digitale, struttura operativa infrastrutture tecnologiche e telecomunicazioni, che attesta come, dal documento di sintesi relativo al rapporto di consegna dei messaggi di posta elettronica, le email siano state correttamente consegnate ai server di posta elettronica dei destinatari, incluso pertanto il sig. Biagio Ambra. Tale nota, sottoscritta digitalmente dal funzionario responsabile, è però in grado di provare la consegna dei messaggi ai gestori dei servizi di posta elettronica dei destinatari ma non la loro consegna ai destinatari medesimi.

Al fine di fornire una prova certa dell'invio delle convocazioni degli incontri, il Comune avrebbe dovuto inviarle ad un indirizzo pec. Ai sensi dell'art. 48, secondo comma, del d.lgs. n. 82/2005, recante il Codice dell'amministrazione digitale, solo la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, ossia tramite il sistema di posta elettronica certificata che produce sia una ricevuta di invio che una ricevuta di consegna della trasmissione telematica della comunicazione, è equivalente alla notifica a mezzo posta. Come statuito del tutto condivisibilmente dal Tar Napoli, sez. VI, "benchè il servizio pec presenti forti similitudini con la tradizionale posta elettronica, bisogna tener conto che esso presenta delle caratteristiche differenti e peculiari tali da garantire agli utenti certezza, e valore legale, dell'invio e della consegna o della mancata consegna del messaggio al destinatario. Detto sistema infatti, grazie ai protocolli di sicurezza utilizzati, è in grado di garantire la certezza del documento non rendendo possibili modifiche al messaggio, sia per quanto riguarda i contenuti che eventuali allegati. In caso di contenzioso la pec garantisce l'opponibilità ai terzi del messaggio, dal momento che la ricevuta rilasciata al mittente dal gestore costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e di eventuali messaggi, così come il gestore della pec invia al mittente la ricevuta consegna, così certificando che il messaggio è stato spedito, è stato consegnato e non è stato alterato in fase di trasmissione, con la attestazione di data ed ora di ciascuna delle operazioni descritte, o, in caso contrario, di eventuali errori verificatisi in fase di trasmissione, in modo che non possano esserci dubbi sullo stato di spedizione di un messaggio" (sentenza 30.05.2017, n. 2864).



Nella fattispecie in esame, il Comune di Parma sostiene che, anche a voler ritenere non rituale la convocazione tramite spedizione all'indirizzo di posta elettronica personale del legale rappresentante della sezione, la conoscenza della stessa si desuma implicitamente dalla mancata contestazione dell'omessa convocazione per la riunione del 24 marzo 2020 nella diffida datata 31 marzo 2020 inviata dal sig. Ambra e ad esso pervenuta in data 4 aprile 2020.

Ritiene il Giudice che la suddetta circostanza non sia idonea a provare l'avvenuta conoscenza da parte del legale rappresentante della sezione Uil di Parma della convocazione della riunione. Nella suddetta diffida, parte ricorrente contesta la legittimità dell'accordo raggiunto nella riunione del 24 marzo 2020 e ne chiede la revoca. Il mancato riferimento all'omessa e/o non regolare convocazione può invero essere dovuta ad una pluralità di motivi, quali, in via di mero esempio, la mancata percezione immediata del carattere antisindacale della condotta posta in essere dal Comune e/o la volontà di focalizzare il confronto con il Comune sul contenuto dell'accordo sindacale, al fine di riaprire la trattativa e partecipare alla stessa, riservandosi, solo ove la stessa non fosse stata riaperta, di contestare la mancata regolare convocazione all'incontro. La mancata contestazione non può quindi ritenersi un elemento da interpretare in modo univoco nel senso prospettato dalla parte resistente, ossia quale dimostrazione che la spedizione della convocazione all'indirizzo email personale del sig. Biagio Ambra aveva raggiunto lo scopo di rendere conoscibile alla sezione provinciale della Uil la programmazione dell'incontro sindacale.

Deve altresì rilevarsi come l'utilizzo necessario di uno strumento nuovo quale quello della videoconferenza per lo svolgimento delle riunioni sindacali, dovuto all'emergenza epidemiologica da coronavirus, e il breve lasso di tempo intercorso tra la comunicazione della convocazione in data 23 marzo 2020 e lo svolgimento della riunione stessa il 24 marzo 2020, pari ad un solo giorno, avrebbe imposto l'adozione di maggiori cautele al fine di verificare il buon esito delle comunicazioni medesime. Dal verbale dell'incontro del 24 marzo 2020, non risulta che, all'inizio dello stesso, stante l'assenza della Uil, sia stata effettuata alcuna verifica relativa alle regolarità della convocazione.

Ebbene, posto che non vi è alcuna contestazione tra le parti circa il diritto della parte ricorrente a partecipare alla trattativa sindacale sfociata nell'accordo sottoscritto nella data del 24.03.2020 e alle successive riunioni di verifica e aggiornamento sulla base non solo delle norme previste nei protocolli nazionale e regionale sopra citati ma in virtù della circostanza notoria che la Uil Fpl è firmataria del CCNL del comparto Funzioni Locali e del contratto integrativo stipulato dal Comune di Parma, la condotta posta in essere da tale ente che non ha ritualmente convocato la stessa, impendendone la partecipazione agli incontri del 24 marzo 2020 e del 2 aprile 2020, deve ritenersi antisindacale. Ai fini di tale giudizio, non appare dirimente verificare la sussistenza di un effettivo intento lesivo da parte del Comune resistente. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, affinché sia configurabile una condotta antisindacale, non è necessario accertare uno specifico intento lesivo promanante dal datore di lavoro in quanto l'oggetto del giudizio previsto dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori è la verifica circa l'obiettiva idoneità della condotta denunciata a ledere l'esercizio delle libertà sindacali e del diritto di sciopero (in tal senso, recentemente, Cass. civ., sez. lav., 17.06.2014, n. 13726). Compromissione che, nella fattispecie in esame, sussiste, in quanto la sezione locale della Uil non ha potuto partecipare alla trattativa che ha portato alla stipula dell'accordo in data 24.03.2020.

Nè il carattere antisindacale può essere escluso dalla circostanza che ai detti incontri abbiano partecipato Luca Iuculano e Salvatore Mistretta, posto che gli stessi hanno partecipato in qualità di membri della RSU dell'amministrazione comunale e non quali rappresentanti della sezione provinciale di Parma della Uil. Tale dato emerge inequivocabilmente dal verbale delle riunione del 24 marzo 2020, ove, tra le OO.SS. firmatarie del contratto collettivo di comparto, la Uil Fpl risulta assente.

La condotta antisindacale deve altresì ritenersi attuale. La Suprema Corte ha affermato chiaramente che *"in tema di repressione della condotta antisindacale, ai sensi della l. n. 300 del 1970, art. 28, il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove, questo, alla stregua di una valutazione*



globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale" (Cass. civ., sez. lav., 26.02.2016, n. 3837). La convocazione inviata all'indirizzo pec della Uil – su espressa richiesta del sig. Ambra - alla riunione del 9 aprile 2020 e la successiva partecipazione alla riunione di aggiornamento del 23 aprile 2020 non hanno rimosso gli effetti lesivi delle prerogative sindacali determinati dalle pregresse mancate convocazioni. Quanto alla riunione del 9 aprile, è circostanza incontestata come il legale rappresentante della sezione Uil non vi abbia preso parte a causa di problemi di connessione al sistema di videoconferenza. Dal verbale dell'incontro del 23 aprile 2020, risulta invece che, nonostante le rimostranze mosse dal legale rappresentante della Uil circa le modalità di convocazione ai precedenti incontri, la sua mancata partecipazione agli stessi ed il contenuto dell'accordo, la riunione abbia avuto comunque ad oggetto i punti all'ordine del giorno precedentemente fissati e che, pertanto, non sia stata trattata specificatamente la questione relativa alla legittimità dell'utilizzo delle ferie maturate dei dipendenti sino al 31 marzo 2020, oggetto dell'incontro del 24 marzo 2020. Deve altresì rilevarsi come il Comune di Parma non abbia dimostrato che le ferie maturate nell'anno in corso sino al 31 marzo 2020 fossero state già tutte fruito dai soggetti interessati alla data del 23 aprile 2020, data dell'incontro sindacale a cui partecipava e prendeva parola anche il sig. Ambra, né che lo siano state in altra data successiva. Sulla base delle considerazioni complessivamente sopra espresse, deve pertanto accertarsi e dichiararsi che l'omessa convocazione della sezione di Parma dell'organizzazione sindacale Uil Fpl all'incontro sindacale del 24 marzo 2020, in cui è stato sottoscritto un accordo relativo alle modalità di applicazione degli istituti di assenza al fine di limitare la presenza dei dipendenti negli uffici comunali, e al successivo incontro di aggiornamento del 2 aprile 2020 costituisce condotta antisyndacale e, conseguentemente, deve essere ordinato all'amministrazione resistente di cessare tale condotta e di rimuoverne gli effetti tramite la convocazione delle organizzazioni sindacali al fine di ridiscutere i punti oggetto dell'ordine del giorno dell'incontro del 24 marzo 2020. Resta assorbita ogni questione relativa alla legittimità dell'accordo stipulato nella suddetta data. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così decide:

- **accerta e dichiara il carattere antisindacale della condotta consistita nella mancata convocazione della sezione di Parma dell'organizzazione sindacale Uil Fpl alla trattativa sindacale svoltasi in data 24 marzo 2020 e al successivo incontro di aggiornamento del 2 aprile 2020 e, per l'effetto, ordina al Comune di Parma la cessazione della stessa e la rimozione degli effetti da essa prodotti tramite la convocazione delle organizzazioni sindacali al fine di ridiscutere i punti oggetto dell'ordine del giorno della riunione del 24 marzo 2020;**
 - **condanna il Comune di Parma a rifondere alla sezione provinciale di Parma dell'organizzazione sindacale Uil Fpl le spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e epa come per legge.**
- Si comunichi alle parti.

Il 30.05.2020

Il Giudice
Elena Orlandi

